



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

## infQ azienda – Agosto 2024


### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Decreto Agricoltura convertito</b>  <b>DL 15.5.2024, n. 63</b>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. 13.7.2024, n. 163 la Legge n. 101/2024 di conversione del DL n. 63/2024, c.d. "Decreto Agricoltura". In particolare, in sede di conversione sono state confermate, con alcune modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli interventi finalizzati a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole / florovivaistiche / della pesca e dell'acquacoltura;</li><li>• l'istituzione del credito d'imposta ZES Unica a favore delle imprese del settore agricolo / della pesca e dell'acquacoltura che nel 2024 acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.</li></ul>
<b>Debiti tributari de cuius</b>  <b>Sentenza CGT I grado Napoli 7.6.2024, n. 8944/28/24</b>	<p>Non risponde dei debiti tributari riferiti al <i>de cuius</i> il chiamato all'eredità che rinuncia alla stessa, in quanto non assume la qualifica di erede. Infatti, come stabilito dall'art. 521, C.c. "<i>chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai chiamato</i>". La rinuncia ha effetto retroattivo, a decorrere dalla data di apertura della successione.</p>
<b>Dichiarazione d'intento falsa e responsabilità del cedente</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione 19.6.2024, n. 16966</b>	<p>Per evitare la responsabilità, in presenza di una dichiarazione d'intento falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza della mancanza delle condizioni legali per l'applicazione della non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere. In altre parole, deve essere provato che il cedente "<i>abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode</i>".</p>
<b>Esonero contributivo 2023</b>  <b>Messaggio INPS 27.6.2024, n. 2406</b>	<p>Sono stati completati i controlli relativi ai requisiti per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).</p> <p>L'esito delle predette verifiche è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente della Gestione di riferimento.</p>

## COMMENTI

### IL C.D. “BONUS COLONNINE” 2024 PER PRIVATI E CONDOMINI


Nell’ambito del DPCM 4.8.2022, con l’aggiunta della lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 2, DPCM 6.4.2022, è stato **ricosciuto, per il 2022, un contributo pari all’80%** per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 (€ 8.000 per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali).

 Nell’ambito del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” l’agevolazione in esame è stata **estesa** al 2023 e al **2024**.

Ora, con il Decreto 12.6.2024 il MiMiT ha emanato le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame con riferimento alle spese **sostenute nel 2024**.

#### CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Come sopra accennato, l’art. 3, DM 12.6.2024 prevede la concessione di un contributo per le spese relative all’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera **sostenute nel 2024**.

 Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale / regionale / UE previste per la medesima spesa, spetta a condizione che la spesa sia **sostenuta utilizzando uno strumento tracciabile** (ad esempio, bonifico bancario).

<b>Spese agevolabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;</li> <li>• spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;</li> <li>• costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo PDO (Point of Delivery).</li> </ul> <p>Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere acquistate e installate</li> <li>• essere nuove di fabbrica;</li> <li>• di potenza standard;</li> <li>• essere collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità del beneficiario;</li> <li>• essere realizzate secondo regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.</li> </ul> <p>Per le persone fisiche oltre ai predetti requisiti è richiesto che le infrastrutture siano <b>ad esclusivo uso privato</b> e non accessibili al pubblico. In caso di <b>posa in opera su parti comuni degli edifici condominiali</b> le infrastrutture devono essere destinate all’uso collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.</p>
--------------------------	--

#### Spese escluse dall’agevolazione

**Non rientrano** tra le spese agevolabili, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze ad eccezione di quelle di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all’**acquisto di servizi diversi**:
  - dai predetti costi per la connessione alla rete elettrica;
  - dalle predette spese di progettazione, direzione lavori, ecc.;

anche se funzionali all’installazione;

- le spese per costi relativi ad **autorizzazioni edilizie**, alla costruzione e all'esercizio.

## PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti interessati, che sostengono le spese sopra evidenziate **nel 2024**, devono **presentare un'apposita domanda**, esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma online, gestita da Invitalia, accessibile dal sito Internet del Ministero (l'accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID / CIE / CNS).

Il **termine ultimo** di presentazione della domanda è fissato alle **ore 12.00 del 22.11.2024**.

Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.



La tua Area Personale

Qui puoi compilare e tenere traccia delle tue domande. Puoi anche informarti sulle novità e gli eventi Invitalia e contattarci, se hai bisogno.


Accedi con la tua identità digitale  
Prima di accedere consulta la [Privacy Policy](#) di Invitalia.

SPID CIE CNS

Entra con SPID

Informazioni SPID

Hai problemi di accesso alla tua Area Personale?  
Si tratta di SPID, CIE o CNS? Contatta il gestore del servizio. Riguarda il sito Invitalia? Chiama il numero verde 800.77.53.97.



INVITALIA Area personale

La tua scrivania Anagrafica e deleghe Parla con noi

Ciao [nome] sei nella tua scrivania

**Bonus Colonnine domestiche - Sportello annualità 2024**  
03/07/2024 - Dalle ore 12.00 dell'8 luglio alle ore 12.00 del 22 novembre 2024, sarà possibile presentare la domanda per le spese relative alle installazioni effettuate nel 2024. Se hai domande contattaci tramite la sezione "Parla con noi". Siamo qui per aiutarti!

Le tue domande Seleziona stato Filtra per Incentivo, protocollo o impresa

Incentivo	Data creazione	Protocollo n°	Denominazione	Fase	Stato	Azioni
Non hai ancora presentato nessuna domanda						

Scegli l'incentivo Seleziona Presenta la domanda Istruzioni per compilare la domanda

Alla domanda devono essere **allegati**:

- codice fiscale e documento d'identità del firmatario;
- codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e

disposizioni transitorie” ovvero documentazione del condòmino delegato per i condomini fino ad 8 partecipanti in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;

- copia della delega conferita dai condòmini (in caso di contributo richiesto come condominio delegato);
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori su parti comuni con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata (in caso di contributo richiesto come condominio);
- copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammissibili;
- estratti c/c dal quale risultino i pagamenti connessi alle predette fatture;
- **relazione finale** relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, attestante l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
- i dati del c/c sul quale richiedere l'accredito del contributo.

**NB** In caso di **esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione** (€ 20 milioni) il Ministero ne darà comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del MiMiT.

### EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

**Entro 90 giorni** dal termine ultimo di presentazione delle domande il MiMiT emana il Decreto di concessione ed erogazione dei contributi nel **rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande**.

## SCADENZARIO

### Mese di Agosto

#### Sabato 10 agosto

<b>BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 1 TRIMESTRE 2023</b>	Presentazione tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet del Dipartimento per lo Sport, da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, della domanda del c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive" relativo alle spese sostenute nel periodo 1.1 - 31.3.2023.
---	---

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al **20.8.2024**.

#### Martedì 20 agosto

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta; l</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

**Lunedì 26 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

**Venerdì 30 agosto**

**I soggetti ISA che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2024 dall'1.8 al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.**

<b>MOD. REDDITI 2024 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA</b>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);</li> <li>• cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• IVAFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).</li> </ul>
---	--

<p><b>MOD. REDDITI 2024</b>  <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2024</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b>  <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>ISA</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>
<p><b>MOD. IRAP 2024</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all'1.7 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, della prima rata (50%) dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'IVA (aliquota media 2023) per la c.d. "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE</b>  <b>BENI D'IMPRESA</b>  <b>ALBERGHI</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.</p>



<p><b>MOD. REDDITI 2024</b> <b>MOD. IRAP 2024</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b> <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di maggio), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2024</b> <b>MOD. IRAP 2024</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA E PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>

**Sabato 31 agosto**

<p><b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONE MENSILE E</b> <b>LIQUIDAZIONE IOSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
---	---

**Lunedì 2 settembre**

<p><b>CORRISPETTIVI</b> <b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p><b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>